

Legge sulle Ferrovie federali svizzere

Modificazione del 9 ottobre 1986

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 novembre 1985 ¹⁾,
decreta:

I

La legge del 23 giugno 1944 ²⁾ sulle Ferrovie federali svizzere è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 2^{bis}

^{2bis} Un mandato di prestazioni definisce i compiti che le Ferrovie federali devono svolgere in virtù dei capoversi 1 e 2. Le Ferrovie federali forniscono prestazioni in favore dell'economia generale nella misura in cui il mandato o un altro decreto federale lo esiga e preveda l'indennizzo corrispondente.

Art. 3a

¹ La Confederazione assume le spese per l'infrastruttura delle Ferrovie federali. Le Ferrovie federali vi partecipano secondo i principi del mandato.

² Le spese d'infrastruttura comprendono l'ammortamento, gli interessi e la manutenzione dell'infrastruttura.

³ Il Consiglio federale designa gli impianti e i dispositivi fissi che fanno parte dell'infrastruttura delle Ferrovie federali.

Art. 7 lett. d, d^{bis} ed e

L'Assemblea federale:

d. determina i principi del mandato di prestazioni alle Ferrovie federali e quelli dell'indennizzo delle loro prestazioni in favore dell'economia generale mediante decreti federali di obbligatorietà generale non sottostanti a referendum;

d.^{bis} approva la quota di partecipazione delle Ferrovie federali alle spese d'infrastruttura;

e. *Abrogata*

¹⁾ FF 1985 III 589

²⁾ RS 742.31

Art. 8 cpv. 1 comma introduttivo e lett. b^{bis}

¹ Il Consiglio federale esercita l'alta vigilanza su la gestione e le finanze delle Ferrovie federali. Esso può dar loro le istruzioni necessarie per salvaguardare interessi importanti del Paese. In particolare spetta al Consiglio federale:

b.^{bis} di eseguire il mandato di prestazioni, segnatamente di determinare in maniera dettagliata le prestazioni in favore dell'economia generale da parte delle Ferrovie federali, l'indennizzo corrispondente, come pure la partecipazione delle Ferrovie federali alle spese d'infrastruttura;

Art. 15

¹ Le Ferrovie federali tengono una contabilità propria.

² Esse stabiliscono un conto economico distinto per le spese d'infrastruttura e la loro copertura.

³ Esse tengono i conti in maniera tale che la situazione patrimoniale, le spese e i ricavi possano essere accertati affidabilmente e completamente e attribuiti inequivocabilmente alla Confederazione o alle Ferrovie federali.

Art. 15a

¹ Dopo la copertura delle spese d'esercizio e della partecipazione alle spese d'infrastruttura, con l'eccedenza dei ricavi le Ferrovie federali costituiscono le riserve destinate a coprire i disavanzi futuri. È fatto salvo l'articolo 16.

² Se i ricavi e le riserve di cui al capoverso 1 non sono sufficienti a coprire le spese d'esercizio e la partecipazione alle spese d'infrastruttura, le Ferrovie federali iscrivono il disavanzo corrispondente nel conto economico. Il disavanzo è riportato a nuovo conto.

Art. 16

¹ Le Ferrovie federali utilizzano come segue l'utile netto restante dopo la copertura di tutte le spese d'esercizio e d'infrastruttura:

- a. alimentano dapprima le riserve per la copertura dei disavanzi futuri fino a che queste abbiano raggiunto il 30 per cento del capitale di dotazione;
- b. pagano poi un interesse del 4 per cento, al massimo, sul capitale di dotazione.

² L'Assemblea federale decide, approvando i conti annuali, sull'impiego dell'eccedenza residua.

Art. 19

Nel caso di acquisto di altre ferrovie da parte della Confederazione, il decreto federale di cui all'articolo 2 fissa l'importo che grava sul conto impianti delle Ferrovie federali. Questa somma non deve superare il valore commerciale che la linea da acquistare rappresenta per le Ferrovie federali.

Art. 20

Il Consiglio federale emana le prescrizioni esecutive concernenti il regime finanziario e la contabilità, la presentazione dei bilanci preventivi e dei conti annuali, come pure la pianificazione a medio e a lungo termine che le Ferrovie gli devono sottoporre.

II

La legge federale del 20 dicembre 1957¹⁾ sulle ferrovie è modificata come segue:

Art. 51 cpv. 6

Abrogato

III

¹⁾ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

²⁾ Essa entra in vigore il 1° gennaio 1987.

Consiglio nazionale, 9 ottobre 1986

Il presidente: Bundi

Il segretario: Anliker

Consiglio degli Stati, 9 ottobre 1986

Il presidente: Gerber

Il segretario: Huber

Data di pubblicazione: 21 ottobre 1986²⁾

Termine di referendum: 19 gennaio 1987

¹⁾ RS 742.101

²⁾ FF 1986 III 324

Legge sulle Ferrovie federali svizzere Modificazione del 9 ottobre 1986

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1986
Année	
Anno	
Band	3
Volume	
Volume	
Heft	41
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	21.10.1986
Date	
Data	
Seite	324-326
Page	
Pagina	
Ref. No	10 115 196

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.